

# COMUNE DI MARANO VICENTINO

Settore Tecnico

Prot. 0001392

Marano Vicentino, 30 GEN. 2007

**OGGETTO:** Ordinanza di lotta obbligatoria contro la processionaria del pino.

ORDINANZA N° 19 /2007

## IL SINDACO

Dato atto che nel territorio comunale è stato constatato il fenomeno denominato "processionaria del pino" (Traumatocampa pityocampa);

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 17 aprile 1998 «Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa"» la lotta contro la processionaria del pino è obbligatoria su tutto il territorio della Repubblica italiana, poiché minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza del popolamento arboreo e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Tenuto conto che tale parassita può essere causa di inconvenienti sanitari per le persone che risiedono o si soffermano in prossimità dell'area interessata da tale fenomeno, essendo le setole delle larve fortemente irritanti per le mucose e gli occhi, per il rilascio di sostanze tossiche ad effetto urticante;


Considerato che a seguito del contatto diretto con le larve oppure in conseguenza della dispersione dei peli urticanti nell'ambiente, si registrano reazioni epidermiche e reazioni allergiche e inoltre in caso di inalazioni massive, a livello delle prime vie respiratorie, le reazioni infiammatorie possono essere particolarmente consistenti;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa;

Visti:

- il D.P.R. 24.07.1977 n. 616, art. 66, 1° comma, art. 78, lettera a);
- la Legge 689 del 24.11.1981;
- il D.M. 31.01.1996 e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 04.06.1997, n. 143;
- il D.M. 17.04.1998 che dispone la lotta obbligatoria contro la processionaria del Pino;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali ed alle ordinanze comunali, approvato con Delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, 16.01.2002 n. 3;

## ORDINA



# COMUNE DI MARANO VICENTINO

Settore Tecnico

A tutti i proprietari/possessori/detentori di vegetazione arborea risultante interessata al fenomeno della processionaria del pino (*Traumatocampa pityocampa*), di intervenire, con i mezzi appropriati ed entro 5(cinque) giorni dalla verifica della sua presenza, alla asportazione ed immediata distruzione di tutti i nidi esistenti.

## AVVISA

1. le spese per gli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti raccolti con i sistemi "porta a porta" o conferimento negli appositi cassonetti (per la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, ecc.) dislocati nel territorio comunale;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente Ordinanza Sindacale, saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000. L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di € 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento/00);
4. che in base al sopra richiamato art. 4 del D.M. 17/04/1998 i proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovano piante infestate sono obbligati a comunicare immediatamente la presenza dei focolai al servizio fitosanitario regionale competente, attualmente ubicato in Viale dell'Agricoltura, 1/A - 37060 BUTTAPIETRA (VR) - Tel. Segreteria 045/8676919 - Fax 045/8676937- E-mail: fitosanitariovr@regione.veneto.it;
5. che l'ufficio tecnico ambiente comunale (0445/598834) e il servizio fitopatologico provinciale (tel. 0444/90811-830088) sono a disposizione per ogni informazione in materia.

Il personale del Consorzio di Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 e art. 5 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24.11.1971, n. 1199)

La presente ordinanza viene resa pubblica secondo le modalità di divulgazione previste dalla legge.

IL SINDACO

dott. Giuliano Rizzato

